



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

(APPROVATO CON DELIBERA C.S. NR. 094 DEL 24/05/2012)

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2	<i>Modalità di espletamento dei servizi</i>	pag. 3
Art. 3	<i>Utenti del servizio di trasporto scolastico</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico</i>	pag. 3
Art. 5	<i>Organizzazione del servizio</i>	pag. 4
Art. 6	<i>Presentazione della domanda di accesso al servizio</i>	pag. 4
Art. 7	<i>Servizio di assistenza/accompagnamento</i>	pag. 5
Art. 8	<i>Rette, modalità di pagamento ed esoneri</i>	pag. 5
Art. 9	<i>Rinunce del servizio</i>	pag. 6
Art. 10	<i>Morosità</i>	pag. 6
Art. 11	<i>Comportamento degli utenti e responsabilità</i>	pag. 6
Art. 12	<i>Richiami e controlli sugli scuolabus</i>	pag. 7
Art. 13	<i>Comportamento e obblighi degli autisti e/o accompagnatori</i>	pag. 7
Art. 14	<i>Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio</i>	pag. 8
Art. 15	<i>Sanzioni</i>	pag. 8
Art. 16	<i>Servizio trasporto per gite scolastiche e attività extrascolastiche</i> ..	pag. 8
Art. 17	<i>Dati personali e sensibili</i>	pag. 9
Art. 18	<i>Riferimenti normativi</i>	pag. 9

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

- 1) Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante affidamento esterno o mediante convenzione con altri enti pubblici.
- 2) I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune.
- 3) Il servizio viene svolto con l'utilizzo di scuolabus e di mezzi apposti per il trasporto dei diversamente abili¹.

Art. 3 – Utenti del servizio di trasporto scolastico

- 1) Il trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti, iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che abitano nelle frazioni e in zone extraurbane.
- 2) Il servizio può essere esteso, ai sensi del D.M. 31.01.1997, anche a alunni non residenti ma frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Oristano, purché siano utilizzate le fermate già previste nel percorso e vi sia disponibilità di posti.

Art. 4 – Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico

- 1) Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti gli alunni residenti nelle frazioni o in zone extraurbane del Comune di Oristano di frequentare la scuola dell'Istituto comprensivo competente per territorio di abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno.
- 2) Per ogni sede scolastica servita vengono garantite solo due (2) linee al giorno, una di andata e una di ritorno, salvo nel caso di attività pomeridiana.
- 3) Il servizio con accompagnatore viene garantito solo per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e per i diversamente abili.

¹ Per semplificare nel presente Regolamento si utilizza solo il termine scuolabus ma le norme previste si applicano anche al servizio reso con mezzi per il trasporto dei diversamente abili.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

- 1) Il servizio trasporto scolastico (orari e fermate) sarà organizzato dall'Ufficio Pubblica Istruzione competente in relazione:
 - ✓ alle disposizioni del presente Regolamento;
 - ✓ ai percorsi definiti in collaborazione con il Servizio Vigilanza dell'Ente;
 - ✓ alle istanze pervenute entro i termini stabiliti;
 - ✓ agli orari (entrata e uscita) comunicati dai competenti organi scolastici;
 - ✓ al calendario scolastico.
- 2) Il servizio verrà effettuato secondo gli orari determinati di anno in anno dall'Ufficio che provvederà a darne ampia diffusione.
- 3) Le fermate saranno effettuate il più vicino possibile alle abitazioni e agli ingressi delle scuole fermo restando che:
 - a) non potranno essere percorse strade private;
 - b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
 - c) non potranno essere previste fermate in luoghi che non garantiscono la sicurezza.
- 4) Le Scuole sono obbligate a comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione almeno due (2) giorni lavorativi prima eventuali scioperi, assemblee e riunioni sindacali del personale scolastico che determinino variazioni di orario delle lezioni. Solo in tal caso l'Ufficio apporterà le modifiche di orario mantenendo invariato il numero di corse previsto giornalmente.
- 5) Diversamente l'Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni conseguente responsabilità per la mancata organizzazione del servizio.

Art. 6 – Presentazione della domanda di accesso al servizio

- 1) La richiesta del servizio trasporto scolastico deve essere presentata all'Ufficio Pubblica Istruzione utilizzando l'apposita modulistica entro i termini stabiliti.
- 2) Le istanze pervenute fuori termine potranno essere accolte solo se vi sia disponibilità di posti.

- 3) Non potranno essere accolte le istanze che comportino modifiche ai percorsi (allungamento percorsi, istituzione fermate, ecc.) e/o l'impiego di ulteriori mezzi, salvo casi specifici.
- 4) Potranno essere accolte domande per i percorsi di "sola andata" o "solo ritorno" a condizione che la corsa sia già utilizzata per percorsi completi (andata e ritorno).
- 5) Il servizio può essere richiesto anche per gli alunni non residenti. L'Ufficio Pubblica Istruzione, procederà a istruire tali istanze ed a formare una graduatoria che terrà conto delle richieste presentate e motivate da apposita documentazione. In caso di disponibilità di posti le domande saranno accolte seguendo l'ordine di arrivo.
- 6) Con la presentazione della domanda il genitore (o chi esercita la patria potestà) deve sottoscrivere di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo integralmente, senza riserva alcuna.

Art. 7 – Servizio di assistenza/accompagnamento

- 1) Il Comune garantisce il servizio di assistenza e accompagnamento sullo scuolabus nei confronti degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia.
- 2) Tale servizio è riconosciuto inoltre ai diversamente abili dietro richiesta scritta dei genitori comprovata dalla certificazione medica allegata.
- 3) Il servizio di assistenza e accompagnamento, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, potrà essere esteso anche agli alunni della scuola dell'obbligo, in base a specifiche esigenze.
- 4) Il personale incaricato dovrà garantire:
 - ✓ le operazioni di salita e discesa degli alunni;
 - ✓ la consegna degli alunni alla Scuola di appartenenza e, al rientro, ai genitori o ai loro delegati;
 - ✓ la vigilanza sul rispetto delle norme di comportamento previste sui mezzi pubblici.

Art. 8 – Rette, modalità di pagamento ed esoneri

- 1) Le tariffe per fruire del servizio di trasporto scolastico vengono stabilite dalla Giunta Municipale e potranno essere modificate a discrezione della stessa.

Art. 9 – Rinunce del servizio

- 1) L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione da parte di un genitore, o di chi esercita la patria potestà, secondo i termini e le modalità stabilite dalla Giunta Municipale.

Art. 10 – Morosità

- 1) L'Ufficio Pubblica Istruzione verificherà la regolarità dei pagamenti e solleciterà gli inadempienti a regolarizzare la propria posizione con il pagamento delle somme dovute.
- 2) In caso di mancato pagamento entro i termini previsti nella comunicazione di sollecito si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta calcolata ai sensi di legge.

Art. 11 – Comportamento degli utenti e responsabilità

- 1) Gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e, in particolare, dovranno rimanere seduti e non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore (se previsto) e l'autista.
- 2) Gli utenti non dovranno abbandonare i propri effetti personali e non potranno introdurre oggetti pericolosi sullo scuolabus. L'autista e/o l'accompagnatore non rispondono di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti di cose o effetti personali.
- 3) In caso di comportamento scorretto degli studenti, l'Ufficio Pubblica Istruzione, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, comunicherà quanto accaduto ai genitori o a chi esercita la patria potestà. Dopo tre (3) segnalazioni scritte si dovrà pagare una sanzione.
- 4) I danni cagionati dagli studenti ai mezzi e/o a terzi dovranno essere integralmente risarciti qualora venga individuato il responsabile.

- 5) L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per fatti illeciti e fatti gravi che vedano coinvolto lo studente prima della salita o dopo la discesa dallo scuolabus.
- 6) E' fatto comunque obbligo al genitore o a chi esercita la patria potestà di:
 - ✓ accompagnare gli studenti alla fermata e sorvegliarli fino alla salita sullo scuolabus;
 - ✓ riprendere in custodia gli studenti alla discesa dall'autobus.
- 7) Nel caso in cui alla fermata non sia presente un genitore o persona autorizzata, lo studente verrà accompagnato dall'autista presso gli uffici comunali dove sarà tenuto in custodia fino all'arrivo dei familiari.

Art. 12 – Richiami e controlli sugli scuolabus

- 1) L'autista dello scuolabus e/o l'accompagnatore sono tenuti a richiamare gli alunni in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione coloro che perseverino a comportarsi in modo inadeguato.
- 2) L'Amministrazione si riserva di effettuare, tramite personale preposto, periodici controlli sulle linee scolastiche al fine di verificare il rispetto dei percorsi previsti, la regolarità del trasporto (salita - permanenza - discesa) e i comportamenti tenuti dagli alunni.
- 3) L'Amministrazione, se necessario, si riserva la facoltà di installare ed utilizzare sugli scuolabus , nel rispetto delle normative vigenti, strumenti atti a garantire la sicurezza degli alunni.
- 4) Su ciascun scuolabus potrà essere tenuto un registro giornaliero delle presenze su cui l'autista e/o l'accompagnatore annoteranno anche eventuali segnalazioni di servizio.

Art. 13 – Comportamento e obblighi degli autisti e/o accompagnatori

- 1) Gli autisti dello scuolabus e/o gli accompagnatori devono tenere un comportamento corretto e professionale e garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Essi devono adottare tutte le cautele necessarie al fine di tutelare l'incolumità degli studenti sia durante il trasporto che alle fermate.

- 3) Gli accompagnatori hanno, inoltre, l'obbligo di vigilare sugli studenti controllando che non si verifichino situazioni di pericolo.
- 4) Gli autisti non possono apportare di propria iniziativa modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che riguarda il servizio, salvo situazioni di emergenza e pericolo.
- 5) Le variazioni al servizio devono essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 14 – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

- 1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, il soggetto gestore del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifichi all'interno dello scuolabus.
- 2) Nel caso in cui alla discesa dallo scuolabus non sia presente alcun genitore o familiare la ditta sarà responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dello studente che dovrà essere accompagnato dall'autista presso gli uffici comunali.

Art. 15 – Sanzioni

- 1) L'ufficio Pubblica Istruzione del Comune, come previsto all'art. 11 del presente Regolamento, per comportamenti scorretti assunti dagli studenti o per inosservanza degli obblighi da parte dei genitori, applicherà i provvedimenti stabiliti con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 16 – Servizio trasporto per gite scolastiche ed attività extrascolastiche

- 1) Il servizio di trasporto scolastico, come previsto dall'art. 3. comma 2 del Decreto Ministeriale 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", può essere messo a disposizione per le gite scolastiche educative e di istruzione e per le attività extrascolastiche da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.
- 2) L'Istituto scolastico richiedente il servizio è obbligato a presentare apposita istanza all'Ufficio Pubblica Istruzione almeno cinque (5) giorni prima dell'iniziativa comunicando l'itinerario, gli orari, il numero degli studenti e degli accompagnatori.

- 3) L'Ufficio, nella valutazione delle richieste, darà priorità al servizio ordinario di trasporto.
- 4) Durante il servizio di cui al presente articolo la responsabilità degli alunni (alla fermata, durante la salita, all'interno dello scuolabus e alla discesa) è totalmente a carico dell'accompagnatore incaricato dall'Istituto comprensivo di competenza.

Art. 17 – Dati personali e sensibili

- 1) L'ufficio Pubblica Istruzione e gli altri uffici interessati del Comune di Oristano utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione dei servizi pubblica istruzione.
- 2) Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.
- 3) Ai genitori ed agli esercenti la patria potestà, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 18 – Riferimento normativi

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alle vigenti norme di legge in materia.
- 2) Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.

❖ REGOLAMENTO REDATTO A CURA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
❖ EDITING, IMPAGINAZIONE, COORDINAMENTO GRAFICO ED IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI TESTI, A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (TF)